

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca De Luca, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile promossa da nato il
proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ninore ninore ninore
nato il , Brasile con il
patrocinio dell'avv.to SANTORO CLAUDIA;
nei confronti del
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato // non costituito;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
000
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato il a San Martino Lupari (PD), successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il Ministero resistente, sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.

In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

Senonchè i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato il 10 giugno 2021 al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, territorialmente competente per la rispettiva residenza - la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro.

I ricorrenti danno contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che l'ultima convocazione disposta per l'anno 2020, attiene ad una domanda presentata nell'anno rispettivamente 2008, 2009, 2010.

Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.

Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.

p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate.

Così deciso in Roma, in data 04 ottobre 2022.

il Giudice

Francesca De Luca